Comune di La Cassa

Provincia di Torino
P.zza XXV Aprile n° 6 10040 La Cassa
Tel.: 011 – 98.42.918. Fax.: 011 – 98.42.965. - Codice Fiscale: 01560470013
E-mail: poliziamunicipale@comune.la-cassa.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE
per i pubblici spettacoli e per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sugli spettacoli e i trattenimenti pubblici

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

* * * * * * *

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI1

Articolo 1 Oggetto e finalità1
Articolo 2 Attività disciplinata.....1
Articolo 3 Composizione della Commissione.....2
Articolo 4 Nomina e durata della Commissione.....2
Articolo 5 Compiti della Commissione.....3
Articolo 6 Spese di funzionamento della commissione3
Articolo 7 Funzionamento e atti della Commissione.....3
Articolo 8 Domande dirette ad ottenere licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. – R.D. n. 773/1931 nonché verifica dell'agibilità di cui all'ex articolo 80 del predetto T.U.L.P.S.4

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....5

Articolo 9 Manifestazioni abusive5
Articolo 10 Revoca5
Articolo 11 Sanzioni amministrative e accessorie5
Articolo 12 Disposizioni finali.....5

ALLEGATO N. 16

Notizie e documentazione da fornirsi a cura del responsabile della manifestazione.....6

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e finalità

1.1 L'Amministrazione Comunale - tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale - intende assicurare con il presente regolamento la corretta operatività della Commissione Comunale di vigilanza di questo Ente.

1.2 Il presente Regolamento, redatto e approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, disciplina poiché materia di propria competenza, il funzionamento della Commissione Comunale tecnica di vigilanza sui locali e/o luoghi di pubblico spettacolo - quale organo collegiale amministrativo perfetto - previsto dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n° 311, a sua volta modificato dal D.P.R. 6.11.2002, n. 293.

Articolo 2
Attività disciplinata

2.1 La Commissione Comunale tecnica di vigilanza, incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.

2.2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti - ferme le disposizioni sanitarie vigenti - da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti o in quello dei geometri, che attesta la rispondenza del locale oppure dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell'interno del 19 agosto 1996 e successive modifiche.

2.3 Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, per l'esercizio dei controlli di cui al punto 2.1 e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per quegli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali l'analoga commissione provinciale (art. 142 Regio Decreto 6.05.1940 n° 635) nella stessa provincia o quella comunale (art. 141 bis Regio Decreto 6.05.1940 n° 635), abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2.4 E' sempre prescritta la verifica della commissione provinciale di vigilanza e sono fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento i seguenti casi:

a. quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
b. quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
c. per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Articolo 3
Composizione della Commissione

3.1 La Commissione Comunale di vigilanza è così composta:
a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da persona idonea dallo stesso delegata;
d) Dirigente dell'ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) N°1 esperto in elettrotecnica.

3.2 E' fin d'ora prevista la costituzione di un elenco di professionisti accreditati ed esperti in acustica o in altre discipline tecniche da nominare di volta in volta in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare.

3.3 Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3.4 Non sono previsti componenti supplenti e la delega sottoscritta da ogni componente ufficiale della commissione sopra individuato può essere predisposta sia a tempo indeterminato che di volta in volta.

3.5 Le funzioni di segretario della Commissione - senza possibilità di esprimere parere - saranno esercitate da un funzionario del Settore d'esercizio designato del Responsabile e nominato dal Sindaco.

Articolo 4
Nomina e durata della Commissione

4.1 La Commissione Comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento e rimane in carica 3 anni.

Articolo 5
Compiti della Commissione

5.1 Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 n° 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Articolo 6
Spese di funzionamento della commissione

6.1 Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento; anche le spese per le attività di esame dei progetti della Commissione sono a carico del richiedente, ma nel caso in cui la Commissione si riunisca più volte, può essere previsto un compenso a forfait.

6.2 L'importo relativo dovrà essere corrisposto dai richiedenti, prima del sopralluogo, secondo le tariffe preventivamente determinate e concordate con gli Enti interessati.

6.3 La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo e l'archiviazione della relativa domanda.

Articolo 7
Funzionamento e atti della Commissione

7.1 La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora e la sede presso il Palazzo Municipale ovvero il luogo della verifica, gli argomenti da trattare e con i documenti da verificare allegati.

7.2 L'avviso deve essere spedito:

- almeno 45 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione qualora non ci sia documentazione da valutare preventivamente;
- almeno 10 giorni prima in caso d'urgenza, previa verifica della disponibilità dei componenti.

La convocazione verrà effettuata con i mezzi ritenuti più idonei.

7.3 Il parere tecnico della Commissione, come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante, deve essere reso per iscritto (verbale di sopralluogo dei componenti della Commissione comunale tecnica di vigilanza sui locali e/o luoghi di pubblico spettacolo) e adottato con l'intervento di tutti i componenti.

7.4 Il verbale deve essere motivato, in fatto ed in diritto e sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

7.5 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei pareri, raccogliendoli, annualmente, in apposito raccoglitore.

7.6 Gli accessi della Commissione sono comunicati dal segretario della Commissione al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Articolo 8
Domande dirette ad ottenere licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. – R.D. n. 773/1931 nonché verifica dell'agibilità di cui all'ex articolo 80 del predetto T.U.L.P.S.

8.1 Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, devono essere formulate con istanza redatta in conformità alla legge sul bollo, dirette al Responsabile del Servizio e devono essere inviate per posta ovvero presentate direttamente a questo Comune, almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione.

8.2 Ogni domanda, perché risulti completa e procedibile deve contenere:

a) generalità complete e codice fiscale del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale;
b) indicazione del luogo e/o del locale ove intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
c) programma dettagliato della manifestazione;
d) giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale sarà pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione.

8.3 Contestualmente alla presentazione o alla trasmissione della domanda devono essere prodotti tutti i documenti e fornite le notizie descritte nell'ALLEGATO 1 del presente regolamento, al fine di consentire alla Commissione la valutazione della stessa.

8.4 Tutti i documenti di cui al punto 8.3 devono essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo.

8.5 In relazione alla particolarità dei luoghi e/o delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere ai fini istruttori ulteriore documentazione integrativa.

TITOLO II
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 9
Manifestazioni abusive

9.1 Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 10
Revoca

10.1 Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Articolo 11
Sanzioni amministrative e accessorie

11.1 Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita da leggi e regolamenti vigenti in materia.

11.2 L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

Articolo 12
Disposizioni finali

12.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione di legge.

12.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente Regolamento.

12.3 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge.

ALLEGATO N. 1

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E I TRATTENIMENTI PUBBLICI

Notizie e documentazione da fornirsi a cura del responsabile della manifestazione

1) NOTIZIE: i punti di cui alle lettere b), c), d) non riguardano spettacoli viaggianti, parchi di divertimento (giostre - luna park)

a) nell'area della manifestazione sono predisposti n. _____ di adeguati e idonei mezzi di estinzione;

b) le uscite di sicurezza verranno mantenute sgombre da ogni possibile ostacolo che possa compromettere un adeguato esodo;

c) sono messi a disposizione del pubblico per tutta la durata della manifestazione i servizi igienici in n. _____, di cui n. _____ per i portatori di handicap, così dislocati: _____ _____

d) nel corso della manifestazione:

- ☐ NON AVVIENE preparazione, somministrazione di alimenti e bevande.
- ☐ AVVIENE preparazione, somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto allega alla presente domanda diretta ad ottenere autorizzazione sanitaria temporanea.
- ☐ NON E' PREVISTO l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.
- ☐ E' PREVISTO l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi (altoparlanti, microfoni, impianti musicali), dalle ore _____ alle ore _____ de__ giorn__ _____. Si assicura comunque che le emissioni sonore derivate non supereranno i limiti previsti dal D.P.C.M. 18.9.1997, art. 2 - (livello di pressione sonora non superiore a 103 dbA – livello massimo – e 95 dbA – livello equivalente).
- ☐ LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE all'interno di una struttura / tensostruttura chiusa.
- ☐ LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE all'interno di una struttura (tipo ballo a palchetto) aperta ai lati.

2) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA REDATTA DA TECNICI ABILITATI O DA DITTE ABILITATE

a) calcoli di stabilità delle strutture;

b) verbali di prova di carico 600 Kg/mq;

c) copia dichiarazione del produttore dei materiali costituenti la struttura e il relativo arredamento, attestante la conformità degli stessi alla reazione al fuoco di cui ai Decreti del Ministero dell'Interno vigenti in materia;

d) relazione tecnica descrittiva del locale e/o impianto, planimetria in scala 1:200, progetto di tutti gli impianti elettrici realizzati e di quelli termici (redatti da tecnico abilitato);

e) dichiarazione ai sensi della legge n. 46/1990 degli impianti elettrici e termici, resa dalla ditta installatrice, se abilitata alla certificazione, oppure da altra ditta purché abilitata, iscritta all'albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A., corredata da copia della visura camerale di iscrizione;

f) collaudo impianti elettrici e termici redatto da tecnico abilitato;

g) planimetria quotata descrittiva dell'area, delle strutture e del loro posizionamento all'interno dell'area.

Se la manifestazione è realizzata in ambienti chiusi:

h) calcolo illuminotecnico relativo all'illuminazione di sicurezza ove venga dimostrato un illuminamento pari a 5 lux nelle vie di esodo e pari a tre lux nelle altre zone. Tali rilievi devono essere riferiti ad un metro dal piano di calpestio. L'impianto dovrà essere certificato ai sensi della legge n. 46/1990 e s.m.i. ed essere collaudato da tecnico abilitato.

Data _____ FIRMA